

	Art. 1
Nome / Sede sociale	Con il nome FiT - Donne in TAZ esiste un'associazione nel senso dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile (CC) con sede a Berna.
	Art. 2
Scopo	<p>¹ L'associazione ha come obiettivo di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Creare una rete di contatti tra donne che appartengono all'esercito svizzero, al Servizio Croce Rossa (SCR) o alla Protezione Civile;2. Promuovere il cameratismo e l'assistenza attiva nelle questioni e nei problemi che sorgono in relazione al completamento di un servizio nell'esercito, nel CRS o nella protezione civile;3. Rappresentare gli interessi delle donne nel contesto militare;4. Creare una rete di contatti estesa con donne che lavorano nella politica di sicurezza, nella protezione civile o nel settore della sicurezza;5. Promuovere il dialogo sul tema delle donne nella politica di sicurezza;6. Organizzare eventi, conferenze e altre opportunità di scambio. <p>² L'associazione è confessionalmente e politicamente neutrale. Si riserva il diritto di prendere posizione su questioni di politica di sicurezza.</p>
	Art. 3
Adesione	<p>¹ L'adesione è in linea di principio aperta a tutte le donne che sono in qualche modo impegnate nell'esercito svizzero o per l'esercito svizzero, o che sono attive nel settore della sicurezza, nella protezione civile o nella politica di sicurezza.</p> <p>² Il Comitato può concedere eccezioni in casi giustificati.</p> <p>³ L'ammissione avviene tramite richiesta al comitato, che prende la decisione finale sull'ammissione. Il Comitato si riserva il diritto di rifiutare una domanda senza fornire motivazioni.</p> <p>⁴ L'ammissione di nuovi membri può avvenire in qualsiasi momento.</p>
	Art. 4
Membr	<p>¹ L'associazione è composta in linea di principio da membri attivi e passivi, donatori e membri onorari. L'Assemblea Generale decide su qualsiasi membro onorario su richiesta del Comitato.</p> <p>² In linea di principio, solo i membri dell'associazione che hanno reso servizi eccezionali ad essa possono diventare membri onorari.</p> <p>³ Possono diventare membri attivi dell'associazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le donne attive dell'esercito svizzero (militi di milizia e professioniste in TAZ);2. I membri attivi del SCR;3. I membri femminili attivi della Protezione Civile. <p>⁴ Possono aderire all'associazione come membri passivi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le donne che svolgono o hanno svolto un impiego all'estero a favore dell'Esercito svizzero e che non rientrano nell'art. 4 cpv. 3;2. I membri femminili prosciolti dell'Esercito svizzero (militi di milizia e professioniste in TAZ);3. I membri del SCR in stato inattivo e i membri prosciolti del SCR;4. I membri femminili prosciolti della Protezione Civile;5. Le donne che lavorano in ambito della sicurezza, della politica di sicurezza o nella protezione civile (in uniforme o civile);6. Le donne che sono interessate ad essere reclutate nell'esercito svizzero, nella Protezione Civile o nel servizio della Croce Rossa come "coscritti";7. Le donne che sono interessate al settore della sicurezza o alla politica di sicurezza e che sostengono idealmente gli scopi dell'associazione.

⁵ I donatori possono essere qualsiasi persona fisica o giuridica che sostiene finanziariamente e idealmente lo scopo dell'associazione.

Art. 5

Cambiamento di stato associativo

¹ I membri sono obbligati di notificare per iscritto al Comitato ogni cambiamento che riguarda la loro appartenenza all'esercito, alla Protezione Civile o al SCR il prima possibile e al più tardi entro la fine dell'anno associativo.

² I membri sono tenuti a comunicare per iscritto al Comitato il prima possibile e al più tardi entro la fine dell'anno associativo, i cambiamenti all'interno delle forze armate, della Protezione Civile o del SCR che incidono sul loro stato associativo.

³ L'attuale stato associativo sarà mantenuto fino alla fine dell'anno associativo in corso. Il nuovo stato associativo diventa valido all'inizio del nuovo anno associativo.

Art. 6

Cessazione Dell'appartenenza

¹ L'appartenenza delle persone fisiche termina in ogni caso con la loro morte.

² Altrimenti, le dimissioni dall'associazione sono possibili alla fine di un anno di associazione. La decisione di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Comitato.

³ In caso di mancato pagamento di due quote annuali consecutive, il membro sarà automaticamente escluso dall'associazione. Inoltre, un membro può essere espulso dall'associazione dall'Assemblea Generale se il membro nuoce agli interessi dell'associazione o causa un disturbo duraturo all'associazione.

⁴ Prima dell'esclusione, il membro deve essere in ogni caso ascoltato.

⁵ Se l'adesione viene ottenuta con mezzi fraudolenti, il membro viene escluso dall'associazione con una risoluzione del Comitato con effetto immediato e senza rimborso della quota associativa versata.

Art. 7

Diritti / doveri dei membri

¹ Gli obblighi dei membri sono limitati al pagamento annuale della quota associativa e alla notifica di riassegnazioni o cambiamenti che influenzano lo stato associativo.

² I diritti dei membri attivi includono:

1. Il diritto di voto e di essere eletto nell'Assemblea Generale;
2. Il diritto di ispezionare i libri e i registri dell'associazione in casi giustificati;
3. Il diritto di partecipare alle manifestazioni organizzate dall'associazione;
4. Il diritto di presentare al Comitato proposte scritte riguardanti possibili eventi dell'associazione.

³ I diritti dei membri passivi includono:

1. Il diritto di partecipare alle manifestazioni organizzate dall'associazione che non sono riservate ai membri attivi;
2. Il diritto di presentare al Comitato proposte scritte riguardanti possibili eventi dell'associazione.

⁴ I diritti dei donatori includono:

1. Il diritto di partecipare alle manifestazioni organizzate dall'associazione che non sono riservate ai membri attivi o passivi.

⁵ Un membro onorario è esente dalla quota associativa annuale. Altrimenti, ha gli stessi diritti e obblighi secondo il suo stato associativo.

Art. 8

Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. Assemblea Generale;
2. Comitato;
3. Consiglio consultivo;
4. Organo di revisione.

Art. 9Assemblea
Generale

¹ L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'associazione. È debitamente convocato annualmente dal Comitato.

² L'invito viene inviato tre settimane prima dell'Assemblea Generale annuale via e-mail. Le mozioni dei membri attivi devono essere presentate per iscritto al Comitato 10 giorni prima dell'Assemblea Generale. Qualsiasi punto dell'ordine del giorno presentato in ritardo sarà trattato nella prossima Assemblea Generale.

³ L'Assemblea Generale decide a riguardo:

1. Dell'accettazione della relazione annuale del Comitato;
2. Dell'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea Generale;
3. Dell'approvazione dei conti annuali e della relazione dei revisori;
4. Dell'elezione del Comitato;
5. Dell'elezione dei revisori dei conti;
6. Della modifica degli statuti;
7. Della nomina di membri onorari;
8. Delle risoluzioni sull'esclusione dei membri;
9. Delle risoluzioni sullo scioglimento dell'associazione.

⁴ Le Assemblee Generali straordinarie possono essere convocate:

1. Dalla presidente;
2. Da due membri del Comitato;
3. Da 1/5 dei membri attivi, per iscritto e indicando i punti all'ordine del giorno.

⁵ Ogni Assemblea Generale debitamente convocata costituisce un quorum. È presieduta dalla presidente o, in caso di suo impedimento, dalla sua vice.

Art. 10

Comitato

¹ Il Comitato gestisce gli affari correnti e rappresenta l'associazione verso l'esterno.

² È composto in particolare da una presidente, una vicepresidente, una cassiera, un'attuarista, una responsabile degli eventi e una responsabile della comunicazione. In linea di principio, ogni membro attivo dell'associazione è eleggibile.

³ I compiti del Comitato sono:

1. Salvaguardare gli interessi dell'associazione e gestire l'associazione;
2. Eseguire le decisioni del Assemblea Generale;
3. Adempiere ai compiti secondo gli statuti;
4. Convocare l'Assemblea Generale.

⁴ Due membri del Comitato sono autorizzate a firmare a nome dell'associazione.

⁵ Il Comitato si riunisce quando è necessario per lo svolgimento degli affari. Ogni membro del Comitato ha il diritto di convocare una riunione. Le riunioni del Comitato sono verbalizzate.

⁶ Almeno quattro membri del Comitato costituiscono un quorum. Nel caso di votazioni ed elezioni, si applica la maggioranza assoluta; in caso di parità di voti, la presidente esprime il voto decisivo.

Art. 11

Consiglio consultivo

¹ Il Consiglio consultivo è composto da un numero indefinito di donne che sostengono e consigliano il Comitato con la loro esperienza settoriale. Lo fanno secondo accordo individuale con il Comitato.

² I membri del Consiglio consultivo sono eletti dal Comitato senza un mandato fisso. Non devono essere membri dell'Associazione e non hanno altri doveri oltre a quelli elencati nel primo capoverso.

³ Nessun compenso è corrisposto ai membri del Comitato consultivo. Se i compiti svolti dai singoli membri del comitato consultivo comportano una spesa materiale considerevole, questa può essere remunerata.

⁴ Il Consiglio consultivo è un organo di consulenza del Comitato, principalmente per questioni di strategia, per la rappresentanza degli interessi delle donne nel contesto militare, per la creazione di reti sociali e per domande e problemi.

⁵ Il Comitato nomina i membri del Consiglio consultivo e lo incarica in termini di tempo e contenuto a sua discrezione.

Art. 12

Organo di revisione

L'Assemblea Generale elegge come revisori dei conti due membri che non appartengono al Comitato. I revisori riferiscono all'Assemblea Generale ordinaria sulla correttezza della contabilità e del bilancio annuale. Hanno il diritto illimitato di ispezione dei conti in qualsiasi momento.

Art. 13

Elezioni e votazioni

¹ Una maggioranza semplice è richiesta per le votazioni e le elezioni, a meno che gli articoli dell'associazione o la legge prescrivano una maggioranza diversa.

² Le votazioni e le elezioni si svolgono apertamente, a meno che un terzo dei membri presenti non richieda uno scrutinio segreto.

³ In caso di parità di voti, la presidente esprime il voto decisivo o tira a sorte.

Art. 14

Mezzi / responsabilità

¹ L'associazione è fondamentalmente finanziata dalle quote associative e di patrocinio, così come dalle donazioni e dal reddito dei beni.

² Le quote associative annuali per i membri attivi e passivi e per i donatori sono stabilite dall'Assemblea Generale su richiesta del Comitato. Allieve, apprendiste, studentesse, beneficiarie dell'AVS o dell'AI beneficiano di una tariffa ridotta.

³ Il Comitato può compensare un membro le cui funzioni sono particolarmente onerose con un adeguato compenso *tantum*. In caso contrario, i membri del Comitato saranno rimborsati solo per le loro spese.

⁴ Gli obblighi finanziari dell'associazione saranno sostenuti esclusivamente dal patrimonio dell'associazione. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 15

Adesione ad organizzazioni

¹ Il Comitato può negoziare l'adesione ad organizzazioni che servono gli interessi dell'associazione.

² L'adesione deve essere approvata dall'Assemblea Generale.

Art. 16

Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione sarà assegnato, secondo la decisione dell'Assemblea Generale, a un'organizzazione caritatevole.

Art. 17

Anno associativo

L'anno associativo corrisponde all'anno civile. Il periodo contabile va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno.

Art. 18

Modifica degli statuti

Gli statuti possono essere modificati in tutto o in parte da una maggioranza di 2/3 dell'Assemblea Generale, su richiesta del Consiglio o di 1/5 dei membri attivi.

Zurigo, il 30 gennaio 2021

La presidente



Carmen Affentranger

L'attuarìa



Céline Seiler